



Repertorio n. 10769

Raccolta n. 4070

COSTITUZIONE DI CONSORZIO

30/5 79 REPUBBLICA ITALIANA

Trenta maggio millesovecentosettantasei in Brindisi, nel mio studio

avanti a me Ernesto Narciso, Notaio in Brindisi con studio al Corso Umberto 72, iscritto nel ruolo dei distretti notari riuniti di Lecce e Brindisi, senza l'assistenza di testimoni, avendo le parti rinunciato, d'accordo tra loro e col mio consenso

Si Sono COSTITUITI

- Comegna Alberto, commercialista, nato a Taranto il 27 novembre 1924 ove domiciliato al Corso Umberto n. 15, C.F. CHG LRT84597 L049R

- Schachter Ruth, Dirigente d'azienda, nata a Hampton (Inghilterra) - il 30 marzo 1941, domiciliata in Ostuni, località Rose Marine C.F. SCH RTH 41C70 2114X;

- Bruno Massimo, medico, nato a Roma il 12 luglio 1948, domiciliato in Ostuni, via Giovanni XXIII, C.F. 00098783299

- Schachter Alexander Samuel, Dirigente d'azienda, nato a Londra il 14 luglio 1947, domiciliato in Ostuni, località Rose Marine C.F. SCH LND47 H14 7 114N, in proprio e quale speciale procuratore dei Sigg.:

- Battilomo Maria, casalinga, nata a Roma il 15 maggio 1921, ove domiciliata in via Pandia n. 41, C.F. BIT NRA21E55 H501C; e

- Di Monte Rocco, medico, nato a Bitritto il 1° febbraio 1910 ove domiciliato in Piazza Umberto n. 49, C.F. DMN RCC 10B01 A394W in virtù di procura speciale a rogito del Dr. C. M. Dello Preite, Notaio in Ostuni in data 26 maggio 1979, che in originale al presente atto si allega sotto la lettera "A".

Delle cui identità personali io Notaio sono certo.

Le parti dichiarano di essere cittadini italiani quanto ai Sigg. Comegna Alberto e Bruno Massimo; i Sigg. Schachter Ruth e Schachter Alexander Samuel dichiarano di essere cittadini

britannici mentre i rappresentanti Sigg. Battipano Maria e Di Monte Rocco vengono dal loro procuratore dichiarati cittadini italiani.

Art. 1 - È costituito tra i componenti e tra questi ultimi e i Sigg. qui rappresentati per procura un Consorzio di Manutenzione e Servizi riguardante tutti gli immobili ricaduti nel Villaggio CALA di ROSA MARINA, confinante, nel suo insieme, con beni dell'Inter Atlas Rosa Marina S.p.A., con strada comunale Taverne, con beni Gallinari Emma, con strada di lottizzazione di proprietà del Comune di Ostuni, con Strada Statale 379, con Demanio e con stazione di servizio Agip, salvo altri, sito, detto Villaggio, in OSTUNI, località Rosa Marina.

Art. 2 - Il Consorzio si denomina "Consorzio Villaggio Cala di Rosa Marina".

Esso ha sede in OSTUNI, località Rosa Marina, negli Uffici del fabbricato denominato "Palazzo".

La durata del Consorzio è fissata sino al 31 dicembre 2010 e potrà essere prorogata nelle forme di legge.

Art. 3 - Il Consorzio viene costituito in ossequio ai patti e alle condizioni tutti del "Regolamento Temporaneo del Villaggio Turistico di Cala di Rosa Marina", stipulato il 18 novembre 1974 con atto per Notaio Diego Gaudolfo di Roma, rep. n. 207.351, reg. to ivi il 22 novembre 1974 al n. 12774 e trascritto presso la Conservatoria dei R.R. II. di Brindisi il 25 novembre 1974 ai nn. 14933/14312, nonché della Convenzione stipulata tra la Regina degli Olivi S.r.l. e l'Inter Atlas Rosa Marina S.p.A. con il Comune di Ostuni giusta atto per Notaio C.M. dello Pate di Ostuni del 29 agosto 1974, rep. n. 18884, reg. to ivi l'8 ottobre 1974 al n. 3636, trascritte presso la Conservatoria dei R.R. II. di Brindisi il 6 settembre 1974 al n. 10647.

I patti e le condizioni di cui al Regolamento Temporaneo ed alla Convenzione con il Comune si intendono qui integralmente



trascritti e solidi purchè non in contrasto con quanto stabilito nel presente atto e nell'allegato statuto.

Art. 4 - Il Consorzio ha per scopo la manutenzione delle opere di interesse comune, l'erogazione di servizi di interesse comune e l'attuazione di tutte le iniziative atte a rendere più confortevole il soggiorno nel villaggio.

Rientrano tra i compiti del Consorzio provvedere:

- a) - alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade esistenti e di quelle che saranno create nell'ambito del villaggio;
- b) - alla manutenzione delle zone verdi;
- c) - all'esercizio e manutenzione delle reti di fognature, depurazione, idrica e acqua calda centralizzate;
- d) - al servizio di pulizie stradali e raccolta rifiuti solidi;
- e) - all'organizzazione, esercizio e manutenzione di tutti gli altri servizi di comune interesse ed in particolare a quelli di sorveglianza degli ingressi del villaggio e quelli attinenti alle pulizie e all'igiene, ivi comprese le spiagge.

Art. 5 - L'esercizio sociale si chiude al 31 marzo di ciascun anno. Il primo esercizio si chiuderà al 31 marzo 1980.

Art. 6 - Per il primo triennio vengono nominati amministratori i Sigg. Comegna Alberto, Schachter Alexander Samuel e Schachter Max.

Art. 7 - Per il primo triennio vengono chiamati a formare il Collegio dei revisori dei conti i Sigg. Av. Pietro Cassano, nato a Taranto il 31 luglio 1940, Bruno Massimo, Dr. Nicole Conemo (1)

Art. 8 - Il Consorzio è retto dal presente atto, del quale forma parte integrante e sostanziale il regolamento statutario che si allega sotto la lettera "B", previa approvazione e sottoscrizione delle parti e di me Notaio.

Art. 9 - Il presente atto, per gli oneri reali da esso scaturiti -

enti, sarà trascritta a favore e contro tutti i consorzisti con esenzione del Conservatore chi R.R. II. da responsabilità.

Art. 10 - Al Consorzio devono aderire tutti i proprietari di immobili ubicati nel villaggio turistico di Rose Marine di Ostuni ed i loro aventi causa a qualunque titolo; a tal fine è fatto obbligo a coloro che trasferiscono l'immobile o anche l'usufrutto per atto tra vivi di comunicare all'Amministrazione del Consorzio le generalità complete degli aventi causa, restando solidalmente obbligati con i medesimi in caso di omissione della comunicazione per tutte le obbligazioni nei confronti del Consorzio.

In caso di successione mortis causa tale obbligo incombe agli eredi o ai legatari.

Tutti i consorzisti e loro aventi causa hanno l'obbligo di rispettare integralmente le norme del presente atto.

Art. 11 - Per quanto non espressamente previsto salva le norme di leggi speciali in materia di consorzi, sia obbligatori che facoltativi, le norme del codice civile e, in quanto applicabili, le norme in materia di società o, in subordine, di associazioni non riconosciute.

Il Consorzio non ha esclusivamente finalità di lucro.

Art. 12 - Presidente del Consiglio viene nominato il Rag. Alberto Lomegna, che accetta.

Il medesimo è autorizzato a svolgere tutte le pratiche per ottenere il riconoscimento giuridico del Consorzio e, comunque, a promuovere ogni altra iniziativa nell'interesse del Consorzio medesimo.

Il Presidente Rag. Alberto Lomegna è autorizzato ad introdurre nel presente atto e nell'atto di legge statutario tutte le aggiunte, modifiche o soppressioni eventualmente richieste dalle competenti autorità per il riconoscimento giuridico del Consorzio.

Art. 13 - Le spese del presente atto e consequenziali sono a carico dei consorzati.

Le parti mi dispensano della lettura degli allegati.

(1) adde "nato a Taranto il 12 giugno 1985".

Una postilla.

Del presente atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia su pagine sei di due fogli, ho dato lettura alle parti, che l'approvano.

n. 128677 rep.

Procura speciale
Repubblica Italiana

L'anno milleottocentesettantasette il giorno ventisei del mese di maggio.

In Ostuni nel mio studio sito alla via Galileo Galilei civico quattro.

Innanzi a me Avv. Lesimo Mario dello Forte, Notaio alla residenza di Ostuni, iscritta al Collegio dei distretti notarili riuniti di Lecce e Brindisi

sono presenti

La signora Botti-Pomo Maria, casalinga, nata a Roma il 15 maggio 1921 e domiciliata a Roma alla via Candia 41.

CF. BTMRA 21E55H501C

e il signor Di Monte Rocco, medico, nato a Bitritto (Bari) il 1 febbraio 1910, ose domiciliato alla Piazza Umberto 49.

CF. DMARCC 10B01A894W

Della cui identità personale io Notaio sono certo, i quali, avendo i requisiti di legge d'accordo fra loro e con il mio consenso

ALLEGATO "C" AL N. 10058 DI RACCOLTA

STATUTO

del Consorzio Villaggio Cala di Rosa Marina "Co.V.Ca."
Consorzio di Manutenzione e Servizi regolamento Consortile

TITOLO I

Disposizioni generali

Art. 1 - E' costituito un Consorzio di manutenzione e servizi tra tutti i proprietari degli immobili siti nel comprensorio privato denominato Villaggio Cala di Rosa Marina confinante con i beni della Inter Atlas Rosa Marina S.P.A., strada comunale Taverne, beni di Gallinari Emma, strada di divisione con la lottizzazione di detta società Pilone di proprietà del Comune di Ostuni, strada statale 379, con demanio e stazione di servizio Agip, salvo altri, ed in particolare tra tutti i proprietari di terreni pervenuti alla Regina degli Olivi s.r.l. con atti:

- 8 settembre 1972 rep. 114007/10669 a rogito Notaio Cosimo Mario Dello Preite di Ostuni, registrato ad Ostuni il 3 ottobre 1972 al n. 1472;
- 19 settembre 1972 rep. 114206/10683 a rogito Notaio Cosimo Mario Dello Preite di Ostuni, registrato ad Ostuni il 3 ottobre 1972 al n. 1516;
- 15 dicembre 1972 rep. 116047/10850 a rogito Notaio Cosimo Mario Dello Preite di Ostuni, registrato ad Ostuni il 22 dicembre 1972 al n. 2267.

Art.2 - Il Consorzio si denomina "Consorzio del Villaggio Cala di Rosa Marina". "CO.V.CA.". Esso ha sede in Cala di Rosa Marina presso l'immobile di proprietà dello stesso Consorzio destinato ad uffici. La durata del Consorzio è fissata fino al 30 settembre 2050 ed è prorogabile anche tacitamente di 10 (dieci) anni in 10 (dieci) anni.

Art. 3 - Il Consorzio viene costituito in ossequio ai patti e condizioni tutte del "Regolamento Temporaneo del Villaggio Turistico di Cala di Rosa Marina" stipulato il 18 novembre 1974 per atto del Notaio Diego Galdolfo di Roma, rep. 207351, registrato a Roma il 22 novembre 1974 al n. 12774 e trascritto alla Conservatoria dei RR.II. di Brindisi il 25 novembre 1974 al n. 14933 d'ordine e 14312 formalità, nonché alla Convenzione stipulata tra la Regina degli Clivi s.r.l. e l'Inter Atlas Rosa Marina S.p.A. con il Comune di Ostuni per atto Notaio Cosimo Mario Dello Preite di Ostuni il 29 agosto 1974, repertorio n. 122824, registrato ad Ostuni l'8 ottobre 1974 al n. 3636 e trascritta alla Conservatoria dei RR.II. di Brindisi il 6 settembre 1974 al n. 10647.

I patti e le condizioni di cui al Regolamento Temporaneo ed alla Convenzione con il Comune succitati si intendono qui integralmente trascritti e validi purchè non in contrasto con quanto in appresso indicato.

Art. 4 - Scopi del Consorzio sono la manutenzione delle opere, l'erogazione di servizi di interesse comune e

l'attuazione di tutte quelle iniziative atte a rendere più confortevole il soggiorno del Villaggio.

Rientrano tra i compiti del Consorzio provvedere:

- a) alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade esistenti e di quelle che saranno create nell'ambito del Villaggio;
- b) alla manutenzione delle zone verdi;
- c) all'esercizio e manutenzione delle reti di fognature depurazione ed idrica;
- d) al servizio di pulizia stradale e raccolta rifiuti solidi;
- e) all'organizzazione, esercizio e manutenzione di tutti gli altri servizi di comune interesse ed in particolare a quelli di sorveglianza degli ingressi del Villaggio di vigilanza interna notturna e diurna e quelli attinenti alla pulizia ed igiene, ivi comprese le spiagge.

TITOLO II

Conorzati - Contributi Fondo Consortile

Art. 5 - Fanno obbligatoriamente parte del Consorzio, dal momento della stipula del rogito di acquisto della proprietà, tutti i proprietari dei lotti di terreno o di ville o di immobili anche con destinazione commerciale siti nel Villaggio Cala di Rosa Marina. Per i terreni (o fabbricati) a proprietà indivisa o sociale - qualunque sia l'estensione e qualunque figura assuma il proprietario - dovrà essere indicata la persona fisica o quella giuridica che rappresenti

la proprietà del Consorzio.

Il trasferimento della proprietà comporta il trasferimento di tale obbligo.

Art. 6 - Ciascun Associato ha l'obbligo di concorrere a tutte le spese ed a tutti gli oneri che il Consorzio assume, nulla escluso ed eccettuato.

La ripartizione delle spese individuate nel loro ammontare dal bilancio di previsione, e salvo conguaglio a rendiconto, viene stabilita in base alle modalità ed ai criteri adottati dal regolamento interno.

Art. 7 - Le spese per servizi limitati a determinati settori o zone del comprensorio (e non di generale utilizzo) saranno ripartite tra i proprietari dei rispettivi settori o zone, applicando i criteri stabiliti dall'art. 6 se non disposto altrimenti con norme particolari, ove si tratti di spese esclusive e di carattere specifico di quella particolare zona (sportiva, balneare, residenziale, commerciale, agricola). Il Regolamento interno, in base a quanto stabilito negli artt. 6 e 7 di questo Statuto, provvederà a stabilire le carature singole definitive.

Il Regolamento interno dovrà essere sottoposto dal Consiglio di amministrazione, all'approvazione dell'assemblea consortile.

Art. 8 - Il patrimonio del Consorzio è costituito dalle quote dei Consorziati, dal fabbricato acquistato con atto di

aggiudicazione in data 20 aprile 1982 del Tribunale di Brindisi - Ufficio Fallimenti e successivo decreto di trasferimento del 20 settembre 1982, trascritto a Brindisi l' 8 ottobre 1982 ai nn. 13543/13236, ivi registrato il 23 novembre 1982 al n. 2124 (in Catasto di Ostuni alla partita 966 sub 18, foglio 3, categoria C/1, classe 2), dai beni che eventualmente saranno acquistati con tali quote e dalle relative rendite.

TITOLO III

Uso dei passaggi privati, delle aree e degli impianti del

Consorzio - Servizi in comune

Art. 9 - I consorziati dovranno esercitare il loro diritto di transito sulla rete viaria senza arrecare danno alle cose o disturbo ad terzi.

In particolare dovranno attenersi alle norme di transito e di sosta che saranno stabilite dall'amministrazione del Consorzio.

Art. 10 - I consorziati sono tenuti, e si obbligano siano per i propri ospiti che per i loro aventi causa, ai quali dovranno imporre l'osservanza in eventuali futuri trasferimenti, a:

a) rispettare le norme di cui all'allegato "A" del Regolamento Temporaneo del Villaggio Turistico di Cala di Rosa Marina approvato dal Comune di Ostuni in data 5 ottobre 1966;

- b) non aprire accessi alle singole proprietà diversi da quelli previsti dal piano di lottizzazione;
- c) astenersi da ogni attività commerciale nei loro lotti essendo il Villaggio destinato al soggiorno, fatta eccezione per le aree (o gli immobili) attualmente di proprietà della Regina degli Olivi s.r.l. (e dei suoi aventi causa);
- d) non eseguire scavi o rotture di manufatti per attacchi od altro senza preventiva autorizzazione del Consorzio;
- e) non aprire nuovi pozzi nella loro proprietà né a compiere altre opere che comunque possono turbare anche formalmente lo stato ideologico del Villaggio;
- f) accedere al Villaggio esclusivamente dagli accessi stradali predisposti dal Consorzio;
- g) non ingombrare, anche temporaneamente con materiali o altro impedimento qualsiasi, le zone di transito o di uso comune;
- h) non gettare rifiuti o immondizie su passaggi privati o su qualsiasi area di uso comune;
- i) non stendere panni in luogo esposto ed a stenderli, per le costruzioni che sono dotate di accessi ai terrazzi, sui terrazzi stessi e su stenditoi bassi;
- l) non apporre, o fare apporre, sulle costruzioni affissioni, insegne o targhe difformi da quelle indicate dall'amministrazione;
- m) parcheggiare le auto esclusivamente negli appositi

da
atti
zione
della
od
riere
e lo
essi
o
uso
e su
er le
sui
(m),
icate
sui

de
parcheggi o all'interno delle ville;

o) non far circolare i cani se non tenuti a guinzaglio;

letti
zione
della
o) segnalare tempestivamente all'Amministrazione del
Consorzio l'insorgenza di guasti alle opere e agli impianti
comuni per gli opportuni interventi;

od
delle proprietà private e degli impianti comuni;
p) attenersi a tutte le disposizioni che l'Amministrazione
del Consorzio potrà emanare per il migliore godimento ed uso

riere
e lo
q) non praticare, o fare praticare, ovunque nel Villaggio
campeggio e bivacchi.

Art.11 - E' fatto obbligo a ciascun Consorziato:

nessi
a) di provvedere a propria cura e spese alla sollecita
riparazione di qualsiasi danno da lui prodotto ad opere
stradali od impianti in uso comune anche se dovuto ad un
lavoro autorizzato dall'Amministrazione;

o
usc
b) di rimborsare all'amministrazione il costo sostenuto dalla
stessa per i lavori di ripristino, in danno, ove non
effettuati dal Consorziato entro quindici giorni dalla
diffida ad adempiere, giusta l'obbligo sub a);

le
sui
c) di astenersi da tutto quanto possa essere causa di danno,
di molestia e di pericolo per i terzi ed in particolare per i
Consorziati a lui confinanti, o che comunque possa essere
causa di pregiudizio per gli interessi o i diritti sia dei
singoli che del Consorzio nel suo complesso.

cati
Art. 12 - Il Consiglio di Amministrazione attraverso il

regolamento che andrà a predisporre come detto al precedente articolo 7 stabilirà le norme necessarie per disciplinare i servizi di carattere generale del Consorzio e determinerà i limiti di uso delle cose in comune, riprendendo più analiticamente il contenuto degli artt. 10 e 11 precedenti.

Il Consiglio di amministrazione determinerà anche le norme, che regoleranno il servizio di accesso al Villaggio al fine della sicurezza e della tranquillità della zona nonché per conservare anche alle parti comuni il carattere di proprietà privata del Villaggio.

I Consorziati sono tenuti ad osservare le suddette norme, facendo uso dei loro diritti, nel godimento del servizio o delle cose comuni, con criteri ispirati al rispetto dei diritti degli altri partecipanti al Consorzio, per la buona armonia e il vantaggio di tutta la comunità.

TITOLO IV

Assemblea dei Consorziati

Art. 13 - L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta la universalità dei Consorziati e le sue deliberazioni, prese in conformità del presente Statuto, vincolano tutti i Consorziati ancorché non intervenuti o dissenzienti.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente in via ordinaria ogni anno per il mese di Aprile, per la presentazione ed approvazione del rendiconto e del riparto definitivo, nonché per l'approvazione del preventivo per l'esercizio successivo.

L.
q
l'
to
ri
Ar
ar
pr
in
L'
Cor
gio
Il
Con
dom
tit.
rac
imme
lett
indi
In c
cons
Cons
Art.
unità

La convocazione in via straordinaria può aver luogo ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione ne ravvisi l'opportunità o ne sia fatta richiesta scritta da almeno trenta soci che siano in regola con gli oneri finanziari nei riguardi del Consorzio.

Art. 14 - L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti da trattare, il giorno, l'ora ed il luogo della prima e seconda adunanza, tra le due convocazioni devono intercorrere almeno ventiquattro ore.

L'avviso di convocazione dovrà essere spedito a tutti i Consorziati, a mezzo lettera raccomandata, almeno quindici giorni prima della data fissata per la prima adunanza.

Il Consorziato è tenuto a depositare presso la sede del Consorzio copia del titolo di proprietà. Ad ogni effetto il domicilio del Consorziato si intenderà quello indicato nel titolo depositato fino a diversa comunicazione con lettera raccomandata equipollente. In caso di alienazione dell'unità immobiliare, il Consorziato dovrà darne comunicazione a mezzo lettera raccomandata o equipollente entro giorni quindici indicando la generalità e il domicilio del nuovo consorziato.

In caso di irreperibilità o di mancanza di domicilio noto, il consorziato si intende domiciliato presso la sede del Consorzio.

Art. 15 - Ciascun Consorziato ha diritto ad un voto per ogni unità immobiliare, qualunque sia la sua grandezza. Nei casi

di contitolarità, gli interessati devono nominare tra loro un rappresentante comune che rappresenti la proprietà anche nelle Assemblee. Ciascun Consorziato, così individuato, può farsi rappresentare in Assemblea da altro Consorziato, dal Coniuge o da parente di primo grado e può rappresentare soltanto un altro Consorziato.

Art. 16 - L'Assemblea nomina per la seduta il Presidente, il segretario e gli eventuali scrutatori di votazione.

In occasione dell'assemblea per il rinnovo delle cariche sociali si dovrà procedere a scrutinio segreto con la nomina del presidente del seggio e di due scrutatori.

Ogni deliberazione deve risultare da apposito libro verbali, tenuto a norma di legge, ed ogni verbale dovrà essere firmato dal presidente e dal segretario della seduta.

Art. 17 - Ogni unità immobiliare, qualunque sia la sua grandezza, ha diritto ad un solo voto.

Art. 18 - In sede di prima convocazione l'assemblea delibera validamente con l'intervento di tanti Consorziati che rappresentano non meno della metà delle unità immobiliari. Le deliberazioni dovranno essere approvate a maggioranza relativa.

In sede di seconda convocazione, le deliberazioni saranno valide qualunque sia il numero dei Consorziati intervenuti, purchè approvate con la maggioranza dei presenti.

L'assemblea straordinaria per le modificazioni dello Statuto

è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà, ed in seconda convocazione con la presenza di un quarto delle unità immobiliari; la stessa delibera validamente con il voto favorevole della metà più uno dei presenti; le funzioni di segretario sono svolte da un notaio.

TITOLO V

Amministrazione del Consorzio - Collegio dei Sindaci -

Poteri del Consiglio di Amministrazione e deleghe per

determinati incarichi

Art. 19 - L'amministrazione del Consorzio è affidata ad un Consiglio di Amministrazione composto da tre a cinque membri scelti tra i Consorziati. I Consiglieri durano in carica tre anni e possono essere rieletti per due soli mandati consecutivi.

Per il caso di vacanza e conseguente sostituzione dei membri del Consiglio, valgono, per analogia, le disposizioni del Codice Civile per gli amministratori delle società per azioni, in quanto compatibili.

Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri il Presidente ed eventualmente il Vice Presidente. Il Consiglio potrà avvalersi di un Direttore del Consorzio che avrà anche le funzioni di segretario del Consiglio stesso. Le mansioni del Direttore sono precisate dal Regolamento interno.

Art. 20 - Il Collegio Sindacale è composto da cinque membri

di cui tre effettivi (un Presidente e due componenti) più due supplenti che vengono eletti dall'Assemblea anche fra i Consorziati. Al detto Collegio spetta il controllo dell'amministrazione, l'accertamento della regolare tenuta delle scritture contabili e quanto altro dalla legge è devoluto ai sindaci delle società per azioni, compatibilmente alla natura del Consorzio.

I sindaci dovranno essere invitati con lettera raccomandata spedita almeno sette giorni prima delle sedute consigliari.

L'invito può essere fatto anche con telegramma almeno quarantotto ore prima.

Art. 21 - Al Presidente (o al Vice Presidente in caso di assenza o impedimento del primo) spetta la firma e la rappresentanza legale del Consorzio di fronte ai terzi ed in giudizio.

Art. 22 - Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di sua iniziativa od a richiesta della maggioranza dei Consiglieri in carica. Il Consiglio si riunisce presso la sede sociale o altrove. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei Consiglieri in carica.

Art. 23 - Il Consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione del Consorzio, nell'ambito delle attribuzioni di compiti prevista con il presente Statuto e delle deliberazioni adottate dall'Assemblea.

Conseguentemente, a titolo esemplificativo, il Consiglio ha

La facoltà di richiedere preventivi e progetti di lavori straordinari, far eseguire lavori di manutenzione ordinaria, concludere contratti di appalto, contratti di finanziamento, mutui, stipulare convenzioni con pubbliche amministrazioni o privati, assumere in servizio personale, licenziarlo, affidare incarichi per conto del Consorzio.

Tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento del mandato.

TITOLO VI

Rendiconto e preventivo annuale

Versamento contributi ed anticipi

Art. 24 - Gli esercizi consortili si chiudono il 31 dicembre di ciascun anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio deve procedere alla redazione del rendiconto della gestione annuale che sottoporrà all'approvazione dell'assemblea dei consorziati insieme al riparto, completo di apposita relazione sindacale.

Art. 25 - I Consorziati sono tenuti ad effettuare i versamenti con le modalità stabilite nel Regolamento, trimestralmente ed anticipatamente in base al preventivo approvato dall'assemblea con le seguenti scadenze fisse: 10 aprile, 10 luglio, 10 ottobre e 10 gennaio di ciascun anno, senza bisogno di formale richiesta.

Nei confronti dei Consorziati inadempienti, previa costituzione in mora, il Presidente, su conforme delibera del

Consiglio, agirà ai sensi dell'art. 63 delle disposizioni di attuazione del codice civile.

A titolo di penale irriducibile dal Magistrato, per il ritardato pagamento sarà dovuto dal Consorziato inadempiente l'interesse di mora secondo tempi e modalità a stabilirsi dal Regolamento interno.

La esazione dei contributi e anticipi potrà avvenire anche con la iscrizione a ruolo, se il Consorzio avrà ottenuto il riconoscimento giuridico.

TITOLO VII

Scioglimento o liquidazione

Del Consorzio - Collegio arbitrale

Art. 26 - Addivenendosi in qualunque momento per volontà unanime dei Consorziati o per atto di autorità allo scioglimento del Consorzio, l'Assemblea a maggioranza stabilirà i criteri per la ripartizione tra i consorziati del fondo consortile ed ogni altra modalità per la liquidazione del Consorzio, nominando altresì uno o più liquidatori di cui fisserà i poteri.

Art. 27 - Qualunque controversia possa insorgere tra il Consorzio - nel suo complesso rappresentato dal Consiglio di Amministrazione - ed uno o più dei singoli consorziati in ordine all'applicazione od all'interpretazione delle norme fissate dal presente Statuto, la sua risoluzione sarà deferita alle decisioni di un Collegio Arbitrale composto di

tre membri di cui due saranno nominati uno ciascuno dalle parti stesse ed il terzo nominato dal Presidente del Tribunale di Brindisi.

Le decisioni del Collegio saranno fondate oltre che da criteri giuridici, da principi ispirati a giustizia ed equità e saranno inappellabili.

Il procedimento si svolgerà senza particolari forme di rito.

Il Collegio Arbitrale sarà pure competente a decidere in ordine alla impugnazione delle sanzioni applicate dal Consiglio di Amministrazione a carico dei Consorziati che comunque abbiano trasgredito alle norme del presente Statuto e del Regolamento.

Art. 28 - Norma transitoria.

Tutte le norme del presente Statuto entrano in vigore dalla data della sua approvazione con applicazione immediata dei suoi contenuti.

F.TO GUIDA 9199 - F.TO GIUSEPPE AMBROSI NOTAIO (SIGILLO)